



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANDELO

Seduta del 22/02/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 18/10/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/12/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna dell'intermediario, in applicazione del criterio proporzionale, al rimborso della somma complessiva di € 3.389,75, di cui € 80,15 per le commissioni bancarie, € 3.134,60 per le commissioni di intermediazione, € 175,00 per le spese di istruttoria, al netto dei rimborsi già riconosciuti (€ 265,30);
- la restituzione di una quota indebitamente trattenuta (€ 229,00).

L'intermediario non si è costituito.

In sede di riscontro al reclamo, la resistente eccepiva:

- la dettagliata e compiuta descrizione dei costi e delle condizioni economiche nel regolamento a tergo del contratto, la quale consente al cliente di comprendere quali componenti di costo siano recurring e quali, al contrario, up-front;
- la natura up-front di alcune delle commissioni di intermediazione, in quanto comprensive anche del compenso percepito dall'intermediario per le attività preliminari alla concessione del prestito. Evidenzia, peraltro, l'espressa previsione della somma rimborsabile per ogni rata non scaduta in caso di estinzione anticipata in relazione agli oneri di tipo recurring, come, ad esempio, le attività di gestione del finanziamento. In sede



di conteggio estintivo rimborsava l'importo di € 265,30, così come previsto dalle condizioni contrattuali, per la parte di commissioni percepite dall'intermediario. Inoltre, in "un'ottica di favore", si impegnava a corrispondere l'importo di € 235,35 a titolo di ulteriore ristoro commissionale;

- il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne le commissioni bancarie, avendo agito in qualità di mandataria, come indicato nel frontespizio contrattuale. In ogni caso, evidenzia il carattere up-front delle suddette commissioni, citando diverse pronunce ABF;
- la non ripetibilità delle spese di istruttoria, essendo le stesse finalizzate ad avviare il finanziamento, e dunque certamente di natura up-front;
- l'assenza di quote da restituire.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò premesso, il ricorso merita il parziale accoglimento.

In via preliminare, va rilevata la procedibilità del ricorso poiché secondo l'ormai consolidato orientamento dell'ABF, pur in presenza di cancellazione dell'intermediario dall'albo (avvenuta in data 23/10/2017), la anticipata presentazione a tale evento del ricorso in oggetto ne radica definitivamente la legittimazione passiva, che rimane ferma anche in caso di successiva cancellazione.

Nel merito, all'esito dell'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche ed alla descrizione delle singole voci di costo, deve affermarsi la natura *recurring* delle commissioni bancarie così come delle commissioni di intermediazione; ciò emerge chiaramente dalla descrizione – sia pure sintetica e non già analiticamente dedicata a ciascuna voce commissionale – dei costi di cui le stesse sono state poste a copertura (tra cui quelli di "acquisizione provvista"), oltre che delle attività di cui dichiaratamente fungono da corrispettivo, tra le quali "tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto".

In ordine alle commissioni di intermediazione, pur essendovi stato il riconoscimento parziale delle provvigioni a favore dell'agente intervenuto nel contratto, l'assenza di criteri che possa consentire di distinguere le singole voci di costo che concorrono a determinare l'importo riconosciuto, ne determina la natura *recurring*.

Non possono, viceversa, riconoscersi le spese di istruttoria poiché finalizzate all'avvio del finanziamento e, pertanto, up front; né tantomeno può accogliersi la richiesta di restituzione della quota insoluta, non essendovi in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, dei ratei conteggiati come insoluti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Consegue a ciò il parziale accoglimento del ricorso secondo il seguente prospetto basato sul criterio proporzionale lineare applicato alle diverse voci di costo reclamate, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui risulta evidenza in atti:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				137,40	80,15		80,15
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.828,51	3.399,96	265,30	3.134,66
Totale							3.214,81

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.214,81, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS